

COMUNE DI BARZANA PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 3 del 08/04/2020

CODICE ENTE 10022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all' Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative aliquote a decorrere dal 2020.

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di Aprile alle ore 20:30, in videoconferenza, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 8 in data 20.03.2020 ad oggetto: "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riunioni del Consiglio / della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità".

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	FENAROLI LUIGI	SI	
2	MERATI TEODORO	SI	
3	BONAITI STEFANIA	SI	
4	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
5	CURIAZZI FEDERICA	SI	
6	CASTELLI MARCO		SI
7	ZANCHI MILENA ROSALINDA		SI
8	GUALANDRIS DARIO	SI	
9	CATTANEO ALESSANDRO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA		SI
11	MANENTI RAFFAELLA	SI	
		8	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Luigi Fenaroli, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e sono stata determinate le aliquote e la soglia di esenzione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;

DATO ATTO che, in virtù della vigente disciplina dettata dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, possono disporre :

- la variazione dell'aliquota dell'addizionale nella misura massima dello 0,8 %;
- l'applicazione di una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come novellato dall'art. 13, comma 16 del D.L. 201/2011:

- i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208, come modificato da ultimo dall'art.1 comma 37 lettera a) della Legge 27.12.2017 n. 205, laddove dispone per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

EVIDENZIATO che l'aliquota e la soglia di esenzione sono rimaste invariate dal 2012 fino al 2019;

CONSIDERATO che, per confermare il livello dei servizi erogati e per garantire il mantenimento dell'equilibrio corrente di bilancio, l' Amministrazione ha previsto una manovra sul fronte delle entrate tributarie, in particolare ha ritenuto di :

modificare, a decorrere dall'anno 2020, le aliquote dell'addizionale IRPEF previste per le fasce di reddito fissate per l'imposta IRPEF statale, mantenendo invece invariata la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, inferiore a 8.000,00 euro. Le suddette aliquote e soglie di esenzione si intenderanno applicabili anche per gli anni successivi, a meno di intervenute diverse disposizioni normative o successive diverse deliberazioni;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali perla deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019, a decorrere dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, devono essere inviate con modalità telematiche al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs n. 360/1998 e che La pubblicazione dei predetti atti ha valore di pubblicità costitutiva;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO lo statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 così come integrato e modificato;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'e.f. 2020;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del suddetto T.U.;

UDITI

- Il Vice Sindaco, Assessore al bilancio, il quale illustra dettagliatamente l'argomento;
- il Consigliere Cattaneo, il quale esprime due osservazioni: la prima, di carattere formale, circa la mancata convocazione dei Capigruppo consiliari per un incontro preliminare sull'argomento e sul bilancio in generale, la seconda di rilievo circa l'eccessivo aumento delle aliquote;
- Il Sindaco si scusa per la mancata convocazione dei Capigruppo, dovuta anche alla situazione contingente di emergenza sanitaria;

Il Vice Sindaco espone ampiamente le motivazioni che hanno indotto tali aumenti e il Consigliere Cattaneo ribatte evidenziando la necessità di ridurre le spese prima di aumentare i tributi;

Segue ampio dibattito, nel corse del quale intervengono il Vice Sindaco, il Consigliere Farina, l'Assessore Bonaiti, ciascuno dei quali evidenzia sia le varie strategie per mezzo delle quali si contiene la spesa, specie relativamente al personale e all'illuminazione pubblica, sia le azioni che si sono intraprese per ridurne alcune, quali ad esempio quella per il tele riscaldamento delle strutture comunali, che attualmente presenta alcune criticità, nonché la circostanza che gli aumenti previsti graveranno sui contribuenti per una somma annua da 15 a 28 euro e quindi di modesto valore. Il Consigliere Cattaneo insiste nulla necessità di risparmiare sulle spese, ad esempio quelle per la potatura degli alberi che, in periodo di crisi, può essere eseguita ad anni alterni;

Con voti, espressi mediante dichiarazione verbale di ciascun Consigliere allo scopo interpellato dal Segretario Comunale, favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Cattaneo e Manenti), su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1. Di modificare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che si allega alla presente sotto lettera A) quale parte integrante e sostanziale,
- 2. Di approvare le seguenti aliquote per fasce reddituali a decorrere dall'anno 2020:
 - a) 0,45% per lo scaglione di reddito da 0 ad € 15.000,00 di imponibile
 - b) 0,55% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000, 00 di imponibile
 - c) 0,75% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 55.000,00 di imponibile
 - d) 0,79% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 ad € 75.000,00 di imponibile
 - e) 0.80% oltre \notin 75.000 di imponibile.
- 3. Di confermare la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile annuo inferiore ad euro 8.000,00 (ottomila), con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'interno del reddito imponibile.
- 4. Di dare atto che le stesse si intendono applicabili anche per gli anni successivi, a meno di intervenute disposizioni normative o successive deliberazioni;
- 5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di cui alla normativa in vigore.

Inoltre

Con voti, espressi mediante dichiarazione verbale di ciascun Consigliere allo scopo interpellato dal Segretario Comunale, favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consiglieri Cattaneo e Manenti), su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma del 4° comma dell'art. 134 del TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 - DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Finanziario Vista la proposta di deliberazione in oggetto; Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

ESPRIME

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL PRESIDENTE F.to Dr. Luigi Fenaroli

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito <u>www.comune.barzana.bg.it</u> in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 17/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo De Filippis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 28/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Vincenzo De Filippis

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993

Barzana, 28/04/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo Dr. Luigi Fenaroli

COMUNE DI BARZANA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2020

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale (...). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- > l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura flessibile in funzione degli scaglioni di reddito IRPEF come di seguito indicato:
- a) 0.45% per lo scaglione di reddito da 0 ad € 15.000,00 di imponibile
- b) 0,55% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 ad € 28.000, 00 di imponibile
- c) 0,75% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 ad € 55.000,00 di imponibile
- d) 0,79% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 ad € 75.000,00 di imponibile
- e) 0,80% oltre € 75.000 di imponibile.
- Di confermare una soglia di esenzione per redditi inferiori a € 8.000,00;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere	FAVOREVOLE	sulla propost	a di delibera	azione inerent	e il regolamento	o di cui a	all'oggetto.
--------	------------	---------------	---------------	----------------	------------------	------------	--------------

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria